



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 85 dell' 11 Settembre 2015

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane
Avviso istanza di modifica del Disciplinare di Produzione DOP-DOCG

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 07.08.2015, DPD019/192

D.Lgs. n. 61/2010 e art. 10 del Decreto 7 novembre 2012: Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. Avviso istanza di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP/ DOCG) “ Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane” ai sensi dell’art. 105 del Reg. UE n. 1308/2013.....4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 07.08.2015, DPD019/192
D.Lgs. n. 61/2010 e art. 10 del Decreto 7 novembre 2012: Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010. Avviso istanza di modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP/ DOCG) "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" ai sensi dell'art. 105 del Reg. UE n. 1308/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la

modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto 7 novembre 2012 - Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

VISTA la nota del 17.07.2015, assunta al protocollo n. RA 193981 del 23.07.2015, trasmessa, al MIPAAF per il tramite della Regione Abruzzo, dal Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane tendente ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della

Denominazioni di Origine Protette (D.O.P./D.O.C.G.) del “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” ai sensi dell’art. 105 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (ex art. 118 octodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007), del D. Lgs. n. 61/2010 e dell’art. 10 del Decreto 7.11.2013;

VISTO l’estratto del Verbale dell’Assemblea del 30.06.2015, redatto dal Consorzio di Tutela ai sensi del suddetto art. 10 del Decreto 7 novembre 2012, dal quale risulta la presenza di tanti Soci che detengono il 98,70% dei voti spettanti agli aventi diritto ad intervenire in Assemblea e che la deliberazione è stata assunta ad unanimità dei presenti;

PRESO ATTO che gli aventi diritto al voto presenti nell’Assemblea del 30.06.2015 rappresentano le seguenti percentuali:

- soggetti che conducono vigneti oggetto di rivendicazione degli ultimi due anni: 82,35% (minimo richiesto dal Decreto 51%);
- superficie oggetto di dichiarazione degli ultimi due anni: 76,56% (minimo richiesto dal Decreto 66%);
- produzione imbottigliata degli ultimi due anni: 84,31% (minimo richiesto dal Decreto 51%);

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del Decreto 7 novembre 2012, che prevede la procedura regionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei soggetti legittimati;

CONSIDERATO che il suddetto Art. 6 richiede alla Regione:

- la pubblicazione della richiesta di modifica sul BURA;
- le opportune consultazioni sul territorio;
- la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
- la completezza della documentazione come individuata all’art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del decreto:

- il “Consorzio di Tutela Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE) Via Carlo Lerici, 3, è soggetto legittimato alla presentazione della domanda;
- la percentuale di rappresentatività richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della Amministrazione la volontà espressa dalla maggioranza della filiera relativa al territorio interessato;
- la documentazione a supporto della domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 6 del Decreto 7 novembre 2012 prevede che la Regione, espletata l’istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all’art. 4, al Ministero corredata dal proprio parere ed accompagnata dall’avviso pubblicato sul BURA;

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della istanza intesa ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

VISTA la legge regionale n° 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa che si intende completamente richiamato:

1. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto della istanza di modifica del Disciplinare di Produzione delle Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di rendere nota**, con la pubblicazione del presente provvedimento, la proposta

del "Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" volta ad ottenere dal MIPAAF la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane";

3. **di precisare** che avverso alla proposta di modifica del disciplinare di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BUR;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento, una volta pubblicato, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV, unitamente al proprio parere ed alla documentazione necessaria per la modifica della sopraccitata DOP, una volta espletata l'istruttoria;
5. **di far pubblicare**, inoltre, la presente Determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Nota del 17.07.2015, assunta al protocollo n. RA 193981 del 23.07.2015, trasmessa dal Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane tendente ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P./D.O.C.G.) "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, composta di n. 2 (due) facciate;
- Documento sinottico relativo alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", composta di n. 6 (sei) facciate;

- Allegato I - documento unico riepilogativo di modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I del decreto 7 novembre 2012, composto di n. 2 (due) facciate;
- Allegato II - domanda di modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del decreto 7 novembre 2012, composto di n. 2 (due) facciate;
- Relazione Tecnica e Considerazioni sull'uso del Termine Montepulciano (Allegato A), a supporto della modifica del Disciplinare di Produzione relativo alla DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", redatto da un tecnico abilitato, composto di n. 9 (nove) facciate;
- Estratto del Verbale del 30.06.2015 dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" contenente tra i punti (3) all'ordine del giorno quello relativo alla "proposta di modifica dell'art. 5 del Disciplinare di Produzione della DOP/DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", dal quale risultano soddisfatte tutte le percentuali necessarie ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 7 novembre 2012, composto di n. 3 (tre) facciate;
- Nota del 29.06.2015 di adesione (Prende Atto e Concorda) alle modifiche previste nel Verbale del 30.06.2015 della Azienda Agricola Dino Illuminati, composto di n. 2 (due) facciate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato



17 LUG. 2015

**- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

Dipartimento delle politiche competitive e della qualità
 Direzione generale dello sviluppo agroa.re e della qualità
 Ufficio PQA IV - Filiera Vitivinicola

Via XX Settembre , 20

00187 ROMA*per il tramite della***REGIONE ABRUZZO**

Direzione Agricoltura

Servizio Attività Agricole e Mercato

Via Catullo n.17

65127 PESCARA**A mezzo raccomandata a.r.**

OGGETTO: D.lgs. n.61/2010 e Art. 10 del Decreto MiPAAF 7 novembre 2012. **Istanza di modifica** del disciplinare di produzione della D.O.P. "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", ai sensi dell'Art. 105 del Reg. UE n.1308/2013 (ex Art. 118 octodecies del Reg. CE n.1234/2007).

Il sottoscritto **Alessandro Nicodemi** nato a Roma (RM) il 07.10.1972 C.F. NCDLSN72R07H501Z, residente a Roma Via Del Lavatore, 37 CAP 00195, in qualità di legale rappresentante del **Consorzio Tutela Vini Colline Teramane**, riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 - Decreto 4 giugno 2012, con sede legale ed operativa in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Carlo Lerici n. 3/5 CAP 64023, Codice Fiscale: 01532240676, ai sensi e per l'effetto delle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000, con la presente

**Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane**

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> -PEC: collineteramane@postecert.it

**CHIEDE**

la modifica del disciplinare della D.O.P. "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane",

- Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 – 15.07.1968
- Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 – 06.03.2003 e ss.mm.ii.

Alla presente si allega:

- Documento sinottico contenente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione;
- Progetto di documento unico riepilogativo, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I del Decreto 7 novembre 2012;
- Progetto di documento riepilogativo della modifica proposta, redatta in conformità al modello di cui all'allegato II del Decreto 7 novembre 2012;
- Relazione tecnica a supporto della richiesta;
- Estratto del verbale dell'Assemblea Ordinaria del Consorzio del 30 Giugno 2014;
- Elenco presenze e dichiarazione di rappresentatività Assemblea soci del 30 Giugno 2014, con allegati prospetti di conteggio.

Si allega copia documento d'identità in corso di validità.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

Il Presidente
(Dott. Alessandro Nicodemi)

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

VERSIONE PREVIGGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE"</p> <p><i>Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 – 15.07.1968</i></p> <p><i>Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 – 06.03.2003</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. 266 – 15.11.2007</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. 281 – 02.11.2009</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011</i></p> <p><i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 7.05.2014 G.U. 112 – 16.05.2014</i></p> <p><i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p>	<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA " COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "</p> <p><i>Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 – 15.07.1968</i></p> <p><i>Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 – 06.03.2003</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. 266 – 15.11.2007</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. 281 – 02.11.2009</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011</i></p> <p><i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP</i></p> <p><i>Modificato con D.M. 7.05.2014 G.U. 112 – 16.05.2014</i></p> <p><i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i></p> <p><i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>La denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" riserva.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>La denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo", "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" riserva.</p>

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

Articolo 2

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 90%; può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona è così delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud. La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo. A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevicchio si arriva a Villa Cassetti. Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27. Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326. In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea. Si tocca località Trinità a quota 374. Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio. Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord. Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270.

Si imbecca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347. Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza. Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba. Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in località Tre Ciminiere, si imbecca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni. Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri. Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16. La s.s. n. 16 in direzione nord

Articolo 2

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 90%; può concorrere alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona è così delimitata: dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud. La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo. A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevicchio si arriva a Villa Cassetti. Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27. Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326. In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea. Si tocca località Trinità a quota 374. Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio. Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord. Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270.

Si imbecca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347. Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza. Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba. Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in località Tre Ciminiere, si imbecca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni. Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri. Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro. Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10. Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2. Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano. Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" non deve essere superiore a 95,00 Q.li per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nel limite indicato mediante diradamento. Non sono ammessi superi di produzione; È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita la irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:

- per i nuovi impianti e reimpianti, la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi.

- per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovrà essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg.

I sestri d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergole aperte.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai

all'incrocio della s.s. n. 16. La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro. Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10. Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2. Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano. Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" non deve essere superiore a 95,00 Q.li per ettaro in coltura specializzata ed anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata nel limite indicato mediante diradamento. Non sono ammessi superi di produzione; È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita la irrigazione di soccorso.

Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:

- per i nuovi impianti e reimpianti, la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere inferiore a 3.000 ceppi.

- per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovrà essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovrà essere in alcun caso superiore a 7,00 Kg.

I sestri d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergole aperte.

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno un anno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento.

Articolo 6

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "**Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo**" un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "**Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo**" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno un anno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

È consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "**Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo**" più giovane a identico "**Colline Teramane Montepulciano**" più vecchio nella misura massima del 15%.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Articolo 6

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" riserva; colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento; odore: profumo caratteristico, etereo, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari". È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" e "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" riserva;

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" ivi

compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non superiore ai tre litri.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" anche per la tipologia "riserva" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari". È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)


TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE



<p>qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione.</p> <p>La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.</p>	<p>delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione. La menzione vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.</p>
---	--

Il Presidente
 (Dott. Alessandro Nicodemi)


Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE

**ALLEGATO I****DOCUMENTO UNICO****Data di ricezione (GG/MM/AAAA):***[da completare a cura della Commissione]***Numero di pagine (compresa la presente):** 3**Lingua utilizzata per la presentazione della domanda:** Italiano**Numero del fascicolo** *[da completare a cura della Commissione]:***Richiedente****Nome della persona fisica o giuridica:** Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane**Indirizzo completo:**

Via Carlo Lerici 3/5 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – Italia

Telefono: +39 085 8072853

Fax: +39 085 8071699

e-mail: consorzio@collineteramane.comPEC : collineteramane@postecert.it**Status giuridico:** Consorzio di tutela vini**Nazionalità:** Italiana**Intermediario****Stato membro:** Italia**Nome dell'intermediario:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**Indirizzo completo:**

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQAI IV

Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA – ITALIA

Telefono: 06- 46656029

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE



Fax: ==

e-mail: pqai4@politicheagricole.it

Nome da registrare: Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo

Denominazione di origine protetta

Descrizione dei vini:

"Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo"

Caratteristiche analitiche: NON MODIFICATE

Caratteristiche organolettiche: NON MODIFICATE

Caratteristiche analitiche: NON MODIFICATE

Caratteristiche organolettiche: NON MODIFICATE

Indicazione delle menzioni tradizionali: NON MODIFICATE

Pratiche enologiche specifiche:

Zona delimitata: NON MODIFICATA

La descrizione della delimitazione della zona è riportata nell'art. 3 del disciplinare di produzione.

Resa massima per ettaro: NON MODIFICATA

Varietà di uve da vino autorizzate: NON MODIFICATA

Legame con la zona geografica: COME DA RELAZIONE

Ulteriori condizioni :

Riferimento al disciplinare di produzione:

Altro : la variazione in oggetto attiene non solamente la denominazione ma anche la variazione dell'art. 5 relativamente all'obbligo dell'imbottigliamento in zona di produzione come specificato nella relazione e nell'allegato II



Il Presidente
 (Dott. Alessandro Nicodemi)

17 LUG. 2015

CONSORZIO DI TUTELA
 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
 "Colline Teramane"
 Denominazione di Origine Controllata e Garantita
 Sede Operativa: Via Carlo Lerici, 3
 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE)
 Tel. 085.8072853 Fax 085.8071699 cell. 339.5803226
 P.IVA e C.F.: 01532240676

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE



ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:

[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA - ITALIA

Telefono:

Fax:

E-mail:

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE

Voce del disciplinare interessata alla modifica

-Nome protetto

-Imbottigliamento



Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane


P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE



Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che comporta modifiche del documento unico

Modifica rilevante

Spiegazione delle modifiche:

Nome protetto: *al fine di avviare un percorso volto a eliminare o comunque a far venir meno ogni possibile equivoco o elemento di confusione legato all'omonimia tra il nome del vitigno "Montepulciano" facente parte della DOP in oggetto e la nota località toscana, i produttori teramani intendono anteporre il termine "Colline Teramane" a quello della DO originaria "Montepulciano d'Abruzzo" con il chiaro obiettivo di legare fortemente il nome della denominazione con quello del territorio ossia con il "luogo geografico determinato", così come previsto dalla normativa in vigore.*

Zona di Imbottigliamento: *la richiesta di modifica del disciplinare attiene anche l'obbligo dell'imbottigliamento in zona di produzione(art. 5 del disciplinare). Le motivazioni che sono alla base di tale restrizione attengono in maniera particolare: la salvaguardia del livello quantitativo della denominazione, la garanzia dell'origine del prodotto e l'espletamento dei controlli già in atto.*

Documento unico modificato (su un foglio a parte)

Nome del firmatario: Alessandro Nicodemi.

17 LUG. 2015



Presidente
 Alessandro Nicodemi

CONSORZIO DI TUTELA
 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
 "Colline Teramane"
 Denominazione di Origine Protetta e Garantita
 Sede Operativa: Via Carlo Lericì, 3
 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Tel. 085.8072853 Fax 085.8071699 cell. 339.5803226
 P. IVA e C.F.: 01532240676

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lericì, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it

STUDIO TECNICO

Dott. Carmine Rabottini
AGRONOMO

Via Perruna, 37 Tollo (CH)

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE".

1. Notizie storiche sulla denominazione d'origine Montepulciano d'Abruzzo.

La prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, come afferma il Prof. Franco Cercone nel suo libro *La meravigliosa storia del Montepulciano d'Abruzzo* - Edizioni Amaltea 2000, è contenuta nell'opera di Michele Torcia dal titolo *Saggio Itinerario Nazionale per Paese dei Peligni* fatto nel 1792 (Napoli 1793). L'archivista e bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno Montepulciano e di degustarne il vino nell'agro sulmonese da lui definito per la feracità del suolo "la vera tempe dell'Italia".

Anche se la provenienza di questo vitigno nell'area sulmonese resta sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto resta in splendido isolamento nella conca peligna e non ancora si affaccia a quella finestra naturale costituita dalle Gole di Popoli. Nel frattempo però il vitigno ebbe modo di rinnovarsi e di evolversi sotto il profilo ampelografico, come scrive sempre il Cercone, che ricordando Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) ci dice che nella *Monografia storica di Sulmona* che appare nel 1854 a Napoli nel notissimo periodico *Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato* il patriota sulmonese scriveva:

"La pianta più coltivata a Sulmona è il maiz e la vite, come questa anche in altri Comuni del nostro bacino. La vigne del nostro Distretto venti anni addietro occupavano un 12 mila moggi di terreno, al presente ne occupano forse 20 mila. Sulmona e Pratola però più che altri Comuni, amano questa coltura. Noi ne abbiamo circa 30.000 salme di vino annualmente. Le viti più comuni sono il **montepulciano**, sia **primaticcio**, sia **cordisco** o **tardivo**, e il **tivolese**".


Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi l'ampliamento dell'area di coltivazione del Montepulciano poiché queste, benché proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescara. In quest'area, ascritta oggi alla provincia di Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo più in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. E' da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dell'alta Val Pescara, particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltà sulmonese ad espandere i loro possedimenti in quest'area ed è probabile che il Montepulciano sia stato trapiantato dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il "vitigno portabandiera dell'Abruzzo" sia migrato agli inizi del '900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.

Seppure fortemente ridimensionato dall'invasione fillosserica degli anni '20 del novecento, la coltivazione del Montepulciano proseguì e ben presto divenne il principale oltre che il più conosciuto tra i vini regionali. Tra le due guerre, vuoi per la politica agricola autarchica che per le note vicissitudini economiche, la viticoltura regionale rimase in penombra. Ma con l'avvio della ricostruzione e del boom economico il settore subì notevoli cambiamenti, con la diffusione di nuovi sistemi di allevamento e la nascita di numerose cantine sociali, dando inizio di fatto a quel processo di rinascita che continua tutt'oggi.

Dobbiamo richiamare alla memoria che subito dopo l'approvazione del D.P.R. n.930 del 1963, grazie all'instancabile opera del compianto enologo Carmine Festa, l'Abruzzo si attivò per l'avvio del riconoscimento della prima D.O.C. regionale che giunse a buon fine agli inizi del 1968 con il riconoscimento della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" nelle sue due tipologie: rosso e cerasuolo (D.P.R. 24 maggio 1968, pubblicato sulla G.U. n.178 del 15 luglio 1968).

La prima D.O.C. abruzzese era finalmente una realtà. Il disciplinare di produzione che prevedeva l'uso del vitigno Montepulciano con la concorrenza fino ad un massimo del 15% del vitigno Sangiovese, venne modificato una prima volta nel 1975 con l'allargamento delle aree di produzione e, successivamente, nel 1992 a seguito dell'applicazione della nuova legge sulle denominazioni di origine la n.164 del 10 febbraio 1992 inserendo tra l'altro l'uso di tutti i vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati od autorizzati per le province abruzzesi sempre però nel limite massimo del 15 per cento. Ulteriori modifiche sono state introdotte negli anni per adattare questo importante strumento alle mutate esigenze del mercato.

Da ricordare però che con Decreto 1° aprile 1995 venne riconosciuta la **sottozona Colline Teramane** del Montepulciano d'Abruzzo, prima sottozona abruzzese che, come si può evincere dal grafico sottostante, dopo un avvio piuttosto incerto riuscì ad affermarsi e diventare nel giro di pochi anni la prima ed al momento unica DOCG regionale (Decreto 20 febbraio 2003).




2. Alcuni dati produttivi relativi alla DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" e motivazioni alla base della richiesta di modifica del nome della denominazione.

I produttori vitivinicoli della provincia di Teramo, vuoi per vocazione del territorio vuoi per spirito di unione, sono stati considerati da sempre "precursori" di importanti scelte vitivinicole in termini di qualità e di orientamento al mercato. Infatti, come accennato nel paragrafo precedente, subito dopo l'approvazione della Legge 164 del 1992, i produttori teramani si organizzarono per predisporre la richiesta di riconoscimento della prima sottozona della DOC "Montepulciano d'Abruzzo" denominata "Colline Teramane" riconosciuta dopo un breve iter nell'aprile del 1995 e subito dopo della nuova DOC "Controguerra", comprendente solo cinque comuni limitrofi a quello dell'omonimo comune, riconosciuta dal Ministero l'anno successivo (Decreto 20.08.1996). Dette richieste erano basate su attente analisi del mercato e traducevano in nuovi strumenti commerciali quelle che erano le esigenze espresse dai mercati e dai consumatori. Vini chiaramente legati al territorio di produzione, capaci di soddisfare i gusti del consumatore attento alla qualità.

Come si evince dal grafico sottostante, i produttori teramani hanno investito molto sulla loro denominazione di origine controllata e garantita, che oggi investe oltre **120 ettari** coltivati da circa **50 produttori** vitivinicoli, denominazione che ha raggiunto e superato in alcune annate anche i

10.000 ettolitri di produzione rivendicata ma che nell'ultimo quinquennio si è attestata su una media di poco inferiore ai **7.000 hl/anno**, pari a circa 900.000 bottiglie/anno.



Una denominazione di grande prestigio per i produttori teramani e per l'Abruzzo nel suo insieme che, qualora ve ne fosse ancora bisogno, ha dato ulteriore dimostrazione della qualità raggiunta dalle proprie produzioni. Oggi i vini a DOCG "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" raggiungono i più importanti e qualificati mercati di tutto il mondo, sono apprezzati dalla critica di settore (basti vedere i numerosi riconoscimenti ottenuti dalle Guide e nei Concorsi internazionali) ma quel che più conta dai consumatori attenti alla qualità, al rispetto della tipicità e del territorio.

La richiesta di modifica del nome della denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline teramane" in "Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo" deriva da una complessa e articolata questione giuridico-legislativa che nell'allegata **scheda tecnica (allegato A – Considerazioni sull'uso del termine "Montepulciano")** si cercherà di esporre nella maniera più chiara possibile, con l'obiettivo di giungere a dimostrare che la scelta suddetta (ossia di posporre il termine Montepulciano d'Abruzzo e di anteporre il termine geografico Colline Teramane) costituisce l'avvio di un percorso volto a eliminare o comunque a far venir meno ogni possibile equivoco o elemento di confusione legato all'omonimia tra il nome del vitigno

“Montepulciano” e la nota cittadina toscana, ma soprattutto ha l’obiettivo di legare fortemente il nome della DOP abruzzese con quello del territorio di origine ossia del “luogo geografico determinato”, così come previsto dalla normativa in vigore.

Inoltre, la richiesta di modifica del disciplinare attiene anche **l’obbligo dell’imbottigliamento** in zona di produzione(art. 5 del disciplinare). **Le motivazioni** che sono alla base di tale restrizione attengono in maniera particolare: **la salvaguardia** del livello quantitativo della denominazione , **la garanzia** dell’origine del prodotto e **l’espletamento** dei controlli già in atto.

Dette modifiche si presentano in linea con le scelte di qualificazione del prodotto e soprattutto di **rafforzamento dell’identità territoriale** che il Consorzio Tutela Colline Teramane intende perseguire. Questa scelta non solo non appare in contrasto con le norme nazionali vigenti, anzi, al contrario, va nella direzione più volte auspicata di avviare un percorso che nel medio-lungo periodo possa portare al superamento dell’annosa diatriba con l’omonima località toscana, ossia al progressivo allentamento (e successivo superamento) del legame con il vitigno di origine e l’affermazione della propria identità territoriale, unica ed inconfondibile come quella della “**Colline Teramane**”.

Tollo, 09 luglio 2015

Il Tecnico
Dott. Agr. Rabottini Carmine





Allegato A)

CONSIDERAZIONI SULL' USO DEL TERMINE "MONTEPULCIANO"

1.1 - Premessa

L'art. 1 del D.P.R. n. 930/1963 recitava: "Per denominazioni di origine dei vini **s'intendono i nomi geografici** e le **qualificazioni geografiche** delle corrispondenti zone di produzione – **accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni** – usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.

Sulla base di detto articolo nella seconda metà degli anni '60 furono riconosciuti i vini a DOC "Vino Nobile di Montepulciano" e "Montepulciano d'Abruzzo".

Pertanto, attualmente, il termine "Montepulciano" è utilizzato per identificare il vino proveniente dalla **omonima località** Toscana, in particolare per il "Vino nobile di Montepulciano" la cui denominazione di origine controllata è stata riconosciuta con il d.p.r. 12 luglio 1966 ed elevata a DOCG nel 1980, nonché per il vino "Montepulciano d'Abruzzo", riconosciuto con il d.p.r. 24 maggio 1968, nel quale il termine "Montepulciano" indica il **nome del vitigno** utilizzato.

1.2 - Considerazioni

L'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 (confluito oggi nell'art. 93 del Reg. UE n. 1308/2013), parificando le DOC/DOCG alle DOP ha statuito che:

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «**denominazione di origine**» il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

L'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento CE n. 479/2008 (oggi trasposto di fatto nell'art. 100 punto 3 del Reg. UE n. 1308/2013) ha introdotto la regola generale per cui "il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento", rinviando comunque alla Commissione il potere di definire le modalità di applicazione di tale regola e facendo comunque salvi i casi di preuso.

Con il regolamento CE n. 607/2009 la Commissione ha fissato le modalità applicative stabilendo all'articolo 62 paragrafo 3 e paragrafo 4 che:

"3. In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, **che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione**



geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore.

4. I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo..”

Nell'allegato XV del regolamento CE n. 607/2009 figura pertanto l'elenco delle varietà di vite o loro sinonimi che contengono in tutto o in parte nomi riservati a DOP o IGP dei vini, che possono, a livello di deroga alla normativa comunitaria di base (art. 118 undecies, par. 3, del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007, ex art. 42 Par. 3 del Reg. CE del Consiglio n. 479/08), figurare nell'etichettatura di altri vini di determinati Paesi e, in particolare, nella **parte A** è riportato l'elenco delle varietà di viti o loro sinonimi che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, che in deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore; mentre nella **parte B** è riportato l'elenco delle varietà di viti o loro sinonimi, che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, che possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo;

ALLEGATO XV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI

PARTE B — Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 4

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)
33	Vino Nobile di Montepulciano (IT)	Montepulciano Italia*

Occorre evidenziare che nella parte B dell'allegato XV era stato inserito erroneamente anche la varietà "Montepulciano", per la circostanza che la Commissione aveva ritenuto che tale varietà conteneva in parte il nome della DOP "Vino Nobile di Montepulciano", anche se tale deroga figurava già nell'ambito dell'apposito elenco di cui al preesistente Reg. CE n. 753/2002 (vedasi Allegato II). Infatti, l'articolo 19 del regolamento CE n.753/2002 recitava:

Indicazione delle varietà di viti

1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:

- a)
- b)



c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico.

2. **In deroga al paragrafo 1, lettera c):**

a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure.

ALLEGATO II

Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica (1) che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2

Nomi di varietà o loro sinonimi	Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)
Montepulciano	Italia

Con il regolamento (UE) n. 401/2010 è stato corretto l'errore tecnico e la varietà di vite "Montepulciano" è stata inserita nella parte A dello stesso elenco:

ALLEGATO XV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTATURA DEI VINI

PARTE A: Elenco delle varietà di uve da vino o loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità all'articolo 62, paragrafo 3

Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (1)
45 Montepulciano (IT)	Montepulciano	Italia°

La soppressione delle parole "Vino Nobile di" nella parte B dell'allegato XV al regolamento CE n.607/2009, effettuata con il regolamento UE n.401/2010, aveva fatto temere al **Consorzio del vino nobile di Montepulciano** di perdere quella parte della propria denominazione che maggiormente identifica il proprio vino, tanto da indurlo a presentare a tal fine un ricorso alla Corte di Giustizia. A seguito del ricorso, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha promosso una serie di incontri tra i Consorzi di Tutela e le relative Regioni di appartenenza (Toscana – Abruzzo) durante i quali è emersa chiaramente la necessità di intervenire in maniera unitaria al fine di garantire che l'utilizzo del termine "Montepulciano" possa essere effettuato senza recare pregiudizio a nessuna delle due denominazioni e, conseguentemente, assicurare ad entrambe una proficua coesistenza sul mercato, sino a giungere alla sottoscrizione di un **Protocollo d'Intesa** in data 21 marzo 2012.

Ma ritornando all'applicazione del Reg. 607/2009 il Mipaaf con il **Decreto 13 agosto 2012**: "Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo" ha stabilito che:



Art. 6

Art. 118 ter, par. 2, art. 118 undecies, par. 3, e art. 118 septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, e art. 62 del regolamento – **Indicazione varietà di vite – ambito nazionale deroghe**

2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 118 undecies, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all'articolo 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

ALLEGATO 2**AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP****PARTE A**

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

NO	Nome della DOP o IGP	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
13	Montepulciano	Montepulciano	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"

Di fatto per l'Abruzzo, o meglio per le due denominazioni riconosciute per la regione Abruzzo ossia "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", **l'uso del termine "Montepulciano" costituisce una deroga** al principio generale (n.d.r: denominazione = nome di un luogo determinato), pertanto l'uso del termine Montepulciano è sì pienamente legittimo (esclusivamente però per le due denominazioni di cui all'allegato 2 parte A) ma fortemente limitante poiché non utilizzabile in nessun'altra denominazione (es. come tipologia) né tantomeno nella descrizione dei vitigni utilizzati per la produzione di altre denominazioni regionali (vedasi Cerasuolo d'Abruzzo, Abruzzo rosso, Tullum rosso, Villamagna rosso, ecc.).

1.3 - Conclusioni

Ad oggi, stante detta situazione, appare quanto mai opportuno che i produttori abruzzesi affrontino con decisione dette problematiche mediante l'avvio di un dibattito ampio ed articolato che porti a definire gli strumenti che il sistema produttivo intende attivare per tutelare e promuovere le proprie denominazioni. Si ritiene al contempo necessario avviare iter amministrativi che consentano la definizione di "percorsi alternativi" di medio-lungo termine (almeno 15-20 anni) che privilegino l'uso del "nome geografico" a quello del "vitigno".





**ESTRATTO DEL VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
del Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane" del 30.06.2015**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 15,00, in seconda convocazione, nella sede del Consorzio- via C. Lerici, 3/5 64028 Mosciano S. Angelo (TE), si è riunita l'Assemblea dei soci del Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, convocata con nota del 20 Giugno 2015 a mezzo E-Mail per discutere sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Filiera IG Colli Aprutini; inserimento della D.O. al Consorzio DOCG Colline Teramane;
- 3) Modifica degli artt. 1 (Denominazione), 2 (composizione ampelografia) e 5 (Operazioni di vinificazione ed imbottigliamento) del Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita " Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane";
- 4) Modifica art. 23 dello Statuto (Collegio Sindacale);
- 5) Presa d'atto della delibera del C.d.A. relativa alla determinazione delle quote sociali.

Alle ore 15,01 sono presenti, a mezzo dei Sigg. Titolari o Delegati, 41 Aziende su 49 associate e precisamente:

Anfra, Ausonia, Barba F.lli, Biagi F.lli, Cantina Colonnella, Cantine Torri, Centorame, Cerulli Irelli S.r.l., Cerulli Irelli G.V.G., Ciotti Filiberto, Monti, Montori, Nicodemi, Pepe Emidio, RO.DE.A., San Lorenzo Vini, Santone Massimo, Santone Pasqualino, Strappelli Guido, Tenute B. Valforte, Tortorici Piera, Prospero-Vaddinelli, Valori, Podere Colle S. Massimo, Collebello, Colle Funaro, Cordoni Giuseppe, Cornacchia Piero, Cvetic Marina, De Angelis Corrado, Di Giovanpietro F., Faraone Giovanni, Farnese Vini, Franchi Luigi, Galasso Fabrizio, La Di la Quercia, Lepore Gaspare, Eredi Lepore Luigi, Lidia e Amato, Marcocelli Giuseppe, Mazzarosa De Vincentiis.

Alle ore 15,02 il Presidente Dott. Alessandro Nicodemi, assume la presidenza e, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti è legittimo dichiara aperta la seduta chiamando a fungere da Segretario il Direttore Rosa Gianfranco e pregando i presenti di passare alla discussione dell'O.d.g..

Nel merito :

O.d.g. n°1: Il Presidente dà la parola al Segretario il quale legge il verbale della seduta precedente ;

O.d.g. n°2: Il Presidente illustra la volontà della Filiera di aderire al Consorzio di Tutela Colline Teramane;

O.d.g. n°3 e 4 : Viene distribuita ai presenti una copia del disciplinare a suo tempo approvato **unitamente alle proposte di modifica degli artt. 1, 2 e 5** del disciplinare medesimo con evidenziati i commi proposti per la modifica nonché copia della modifica dell'art. 23 dello Statuto relativamente alla composizione del Collegio dei Sindaci. Sono, altresì, illustrati dal Presidente stesso le motivazioni delle modifiche, gli aspetti tecnici e pratici nonché le aspettative della filiera.

O.d.g. n°5: Viene illustrato dal Presidente l'impianto di calcolo delle quote per l'esercizio 2015.

Dopo vari interventi il Presidente pone a votazione gli argomenti sopra esposti.

L'ASSEMBLEA

Ascoltata	la relazione che precede,
Visti	gli atti d'Ufficio,
Visti	lo Statuto ed il Disciplinare del Consorzio;
Vista	la proposta di modifica degli artt. 1, 2 e 5 del disciplinare Colline Teramane come da allegato A) facente parte del presente atto;
Vista	la proposta di modifica dell'art. 23 dello Statuto del Consorzio come da all. B)
Viste	le disposizioni relative alle modifiche da apportare (Decr. 7 Nov. 2012 pubblicato in G.U. n° 275 del 24.11.2012);

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it





Tenuto presente	che al momento dell'apertura della seduta, alle ore 15,01, risultano presenti 41 SOCI con diritto al voto, direttamente o a mezzo delega, che rappresentano 83,673% dei 49 ASSOCIATI, pari a 2.961 VOTI su 3.000 (pari al 98,70%) ;
Avuto riguardo	che ai sensi della normativa vigente, art. 10 comma 6 del Decr. 7 Nov. 2012, ai fini delle modifiche proposte è necessaria la presenza di tanti soci che detengono il 50 + 1 dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire in Assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei presenti;
Considerato	che le percentuali di rappresentatività previste dallo stesso Decr. 7 Nov. 2012 (Art. 10) sono ampiamente soddisfatte;

ALL'UNANIMITA'

PRESENTI E VOTANTI 41 (Quarantuno) con voti espressi per alzata di mano pari a : **2.961voti** su un totale di **3.000** ed una percentuale del **98,70%**;

DELIBERA

- 1)Di approvare il verbale della seduta precedente;
- 2)Di prendere atto della rappresentatività dei presenti e votanti (**All. A**), 41 soci su 9, pari ad una % di **98,70%**;
- 3) Di prendere atto che ai sensi dell'art. 10 del Decr. 7 No. 2012 (**All. B**) le percentuali di:
 - 51% dei soggetti che conducono vigneti oggetto di rivendicazione ultimi due anni è pari a: 82,35 %**;
 - 66% della superficie oggetto di dichiarazione ultimi due anni è pari a :76,56%**;
 - Un numero di produttori che rappresentino il 51% dell'imbottigliato ultimi due anni è pari a: 84,31%**

- 4)Di approvare l'inserimento ed adesione nello statuto del Consorzio della filiera della denominazione I.G. Colli Aprutini;
- 5)Di approvare le modifiche proposte degli artt. 1 (Denominazione : da Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane a Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo) e 5 (Obbligo di vinificazione ed imbottigliamento in zona di produzione) del Disciplinare delle denominazione tutelata D.O.C.G. Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, il tutto come da allegato contrassegnato con la lettera "C" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6)Di non modificare l'art. 2 del disciplinare (composizione ampelografica);
- 7) Di approvare la modifica proposta dell'art 23 dello Statuto del Consorzio di Tutela Colline Teramane il tutto come da allegato contrassegnato con la lettera "D" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8)Di prendere atto che, ai sensi del punto 6 dell'art. 10 del Decr. 07/Nov. 2012, l'Azienda Illuminati Dino di Controguerra (TE), NON associata al Consorzio ma molto rappresentativa per quanto riguarda la superficie, la produzione e l'imbottigliamento, con nota del 30,giugno 2015, ha espresso piena adesione alle proposte di modifica in questione (**All. E**);
- 9)di delegare il Presidente Dott. Alessandro Nicodemi, legale rappresentante del Consorzio di Tutela Montepulciano D'Abruzzo Colline Teramane, a quanto necessario le variazioni suddette, ivi comprese tutte le azioni, istanze e partecipazioni varie dinanzi agli Uffici Regionali e Ministeriali e a tutto quanto occorre per eventuali richieste di documentazione, atti, e dichiarazioni, nulla escluso ed eccettuato, il tutto con premessa di rato e valido sin d'ora.

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> –PEC: collineteramane@postecert.it



Consorzio di Tutela
COLLINE TERAMANE



10) Di prendere atto della delibera del C.d.A. relativa alla determinazione delle quote sociali per l'esercizio 2015.

Alle ore 19,00 non essendovi altro da deliberare e non essendoci alcuna richiesta in tal senso, la seduta viene tolta.

F.to Il Segretario
(Rosa Gianfranco)

F.to Il Presidente
(Dott. Alessandro Nicodemi)

La presente copia composta
di n. 3 fogli è conforme all'originale.
Teramo 14.7.15



**CONSORZIO DI TUTELA
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
"Colline Teramane"**
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Sede Operativa: Via Carlo Lerici, 3
64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE)
Tel. 085.8072853 Fax 085.8071699 cell. 339.5803226
P. IVA e C.F.: 01532240676

Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

P. IVA: 01532240676

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: Via Carlo Lerici, 3 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

TEL. 085.8072853 - FAX 085.8071699 - CELL: 339.5803226 -

E-MAIL: consorzio@collineteramane.com - WEB: <http://www.collineteramane.com> - PEC: collineteramane@postecert.it



Azienda Agricola

DINO ILLUMINATI

"Fattoria Nicò"

64010 CONTROGUERRA (Teramo)

Tel. 0861 808008 - Fax 810004

E-MAIL: info@illuminativini.it

Gent.mo Alessandro Nicodemi
 Presidente Consorzio di Tutela del
 Montepulciano d'Abruzzo DOCG
 Via Carlo Lerici,3
 64023 Mosciano S.A. (TE)

Oggetto: Assemblea del 30 Giugno 2015.

In merito a quanto riferito per le vie brevi ed agli argomenti che saranno trattati nella seduta assembleare del 30 Giugno p.v., io sottoscritto Dino Illuminati, titolare dell'omonima dell'Azienda Agricola Dino Illuminati, sita in Contrada S. Biagio, 18 - Controguerra (Te), pur non essendo socia di questo Consorzio,

PRENDE ATTO E CONCORDA

sulle proposte di modifica del Disciplinare di produzione e più specificatamente:

MODIFICA: Art. 1 (*Denominazione*) *Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo DOCG*
 Art. 2 (*Composizione ampelografica*) *10% vitigno bacca rossa ammesso dalla Regione*
 Art.5 (*Operazioni di Vinificazione ed Imbottigliamento*) *obbligo in zona di origine.*

Distinti saluti.

DATA

29/06/2015

CONSORZIO DI TUTELA
 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
 "Colline Teramane"
 Denominazione di Origine Controllata e Garantita
 Sede Operativa: Via Carlo Lerici, 3
 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE)
 Tel. 085.8072853 Fax: 085.8971699 cell. 339.5803226
 P. IVA e C.F.: 01532240676


FIRMA E TIMBRO

Azienda Agricola
DINO ILLUMINATI
 Contrada San Biagio, 18
 64010 CONTROGUERRA (TE)
 Partita IVA 00017510447

La presente copia composta
 di n. 2 fogli è conforme all'originale.
 Teramo 17 LUG. 2015

Il Segretario





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it